

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1317 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: TRONCI ANDREA

Data Udiienza: 07/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato il

avverso la sentenza del 27/04/2018 della CORTE d'APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso,

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore -----

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di _____ propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo, di condanna dell'imputato alla pena di giustizia di anni undici,

mesi sei di reclusione ed € 45.000,00 di multa, oltre statuizioni civili, in relazione ai reati, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., di spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti (del tipo metadone ed eroina), ex artt. 73 co. 1 e 80 lett. a) D.P.R. 309/90, e di morte come conseguenza non voluta di altro delitto, ex art. 586 cod. pen., in relazione al decesso del minore

avvenuto il 18.03.2016 per "insufficienza cardiorespiratoria acuta, secondaria ad intossicazione acuta da metadone".

2. Quattro sono i profili di doglianza formalizzati dal legale ricorrente, il quale deduce che la pronuncia impugnata sarebbe inficiata:

- a) da violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) del codice di rito, "in relazione alle dichiarazioni della teste e della madre della vittima" (ovvero dei suoi genitori), che si assumono essere state oggetto di "completo travisamento", avendo la Corte, per un verso, opinato che l'affermazione della detta di non aver assistito ad alcuna cessione dal nel corso del comune tragitto in corriera da Chiavari a Cicagna, sia compatibile con l'effettività dell'avvenuta consegna del metadone ad opera dell'imputato; per altro verso, omissis di considerare che l'affermazione dei genitori della vittima, a proposito del "malessere" e della "nausea" avvertiti dal ragazzo alle ore 20.00 rende "non ... verosimile che l'assunzione del metadone sia avvenuta sulla corriera o poco dopo", stante la distanza, percorribile in pochi minuti, che separa la fermata dall'abitazione;
- b) da violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) del codice di rito, in rapporto al dettato dell'art. 192 dello stesso codice - s'intende, con riferimento al reato previsto e punito dall'art. 586 cod. pen. - "per mancanza di gravità, concordanza e precisione degli indizi posti a fondamento della condanna", a tal fine passati in rassegna;
- c) da violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "per erronea applicazione della legge penale ed omissis motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 586 c.p.", giusta l'insegnamento consacrato nella sentenza 29 maggio 2009 n. 22676 delle Sezioni Unite, a proposito della presenza di elementi di colpa concretamente ascrivibili al soggetto agente, sulla base "delle circostanze conosciute e conoscibili ... al momento del fatto", affinché possa essere a lui correttamente imputato l'evento morte;
- d) da ulteriore violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo, quanto al reato di cui al capo A) della rubrica, "all'omissis qualificazione del fatto ai sensi del comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/90".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è solo parzialmente fondato, nei limiti e termini di cui alle considerazioni che seguono.

2. E' senz'altro privo di ogni fondamento, sì da risultare al limite dell'ammissibilità, il quarto ed ultimo motivo di doglianza, da cui conviene nondimeno prendere le mosse, atteso che esso inerisce al reato più grave dei due per cui si procede a carico dell'imputato, valendo altresì ad inquadrare adeguatamente la figura dell'odierno imputato.

2.1 In proposito – fatto salvo quanto si dirà in ordine al primo episodio, inscindibilmente connesso all'ulteriore addebito, *sub B*), oggetto di specifica confutazione – va subito sgombrato il campo dalle contestazioni, che pure il difensore ha formulato nell'argomentare la censura in esame, circa la stessa sussistenza delle cessioni ascritte, asseritamente non supportate da "prova certa", perché fondate "su intercettazioni il cui tenore già di per sé consente di nutrire numerosi dubbi in ordine al loro effettivo contenuto e che non trovano alcun elemento oggettivo esterno in grado di supportarle", non potendo riconoscersi tale valenza – in tesi – alle dichiarazioni rilasciate da

ossia da uno dei soggetti riforniti con continuità di eroina e metadone dal poiché "soggetto tossicodipendente", che si assume animato da "evidente acredine nei confronti dell'imputato".

E' di tutta evidenza come detta prospettazione sia del tutto eccentrica rispetto al *petitum*, come detto costituito unicamente dalla richiesta di far luogo a diversa e più favorevole qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Ma in aggiunta a tale rilievo e pur a prescindere dall'assoluta genericità che connota l'assunto difensivo – che si risolve in enunciazioni appodittiche, inidonee ad un reale confronto con l'ampio ed univoco quadro probatorio risultante dalle sentenze di merito – vi è la constatazione ancor prioritaria che, con l'appello a suo tempo proposto, era stato devoluto alla Corte territoriale il solo profilo concernente la qualificazione giuridica, senza quindi mettere in alcun modo in discussione l'effettività dell'attività di cessione nelle contestate giornate dell'aprile (3, 4 e 29), maggio (1) ed agosto (18) 2016, dubbi sulla quale attività non possono perciò essere inopinatamente introdotti, di fatto, in sede di legittimità.

2.2 Dopodiché il motivo in esame consta della sola affermazione per cui, "in considerazione del numero determinato delle cessioni contestate ed effettivamente provate e del modesto quantitativo di sostanza stupefacente oggetto delle stesse", dovrebbe pervenirsi alla sollecitata e più favorevole qualificazione giuridica.

Indubbia, ancora una volta, è la genericità che contraddistingue la censura difensiva, che ben si guarda dall'affrontare il discorso giustificativo svolto dal Tribunale, le cui argomentazioni sono state richiamate ed esplicitamente fatte proprie dal giudice d'appello. Argomentazioni con cui è stato debitamente posto in rilievo come l'apprezzamento del fatto in termini di minima offensività non possa essere ricondotto esclusivamente "all'entità delle singole cessioni, sicuramente modeste", dovendo queste essere riguardate in seno al più ampio contesto che risulta aver connotato l'attività di spaccio posta in essere dal peraltro avente ad oggetto duplicità di sostanze stupefacenti, contraddistinta:

- da approvvigionamenti tutt'altro che modesti, in tal senso essendosi rimarcato come ad un primo arresto dell'imputato, avvenuto il 4 maggio 2016 nel flagrante possesso di quasi 9 grammi di eroina, ne abbia fatto seguito un secondo, a distanza di pochi giorni, il 10 maggio, per circa 40 grammi della stessa sostanza (per tali fatti l'imputato è stato sottoposto a distinti procedimenti penali);
- dall'esistenza di una consistente "cerchia di giovani tossicodipendenti", che facevano capo al [redacted] e che erano da lui riforniti (circostanza da porsi in chiara correlazione con quella di cui al punto precedente);
- dalla "odiosa prassi di regalare il metadone per determinare dipendenza nei giovani del suo *entourage*, come è accaduto per [redacted]".

Essendo appena il caso di aggiungere a tali esplicitate emergenze – a prescindere dall'aggravante della cessione a soggetto minorenne, con riferimento al fatale episodio dello spaccio al [redacted] per quanto *infra* si dirà – la circostanza, che pure emerge in termini indiscutibili dalle convergenti sentenze del Tribunale e della Corte d'appello, circa l'utilizzo a fini di spaccio, da parte dell'odierno ricorrente, del metadone che gli veniva fornito dal Ser.T. di Lavagna, presso il quale era in cura per la disintossicazione, nonostante fosse già emersa la sua inaffidabilità sulla scorta dell'esame delle urine al quale era stato sottoposto, indicativo dell'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti (alla luce di tale dato, si spiega la trasmissione degli atti all'Ufficio della competente Procura da parte del Tribunale di Genova, al fine della valutazione di "condotte eventualmente negligenti e/o imprudenti da parte degli operatori del Ser.T. di Lavagna"): il tutto a fondamento della corretta decisione di lasciar fermo l'inquadramento dei fatti in seno alla contestata fattispecie di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90.

3. Venendo ora alle censure che investono le statuizioni di condanna per la cessione di metadone al giovane [redacted] e per il

conseguente reato di cui all'art. 586 cod. pen., giova sintetizzare brevemente i termini della motivazione a base della confermata condanna del [redacted] frutto del seguente quadro indiziario, così come rappresentato dai giudici di merito:

- il 17 marzo 2016 il [redacted] si era recato nel pomeriggio presso la sede del Ser.T. di Lavagna, ove aveva assunto 80 mg. di metadone e ne aveva ritirati 240, suddivisi in tre "bocchette", in quanto sottoposto ad "affido trisettimanale";
- quello stesso pomeriggio, sul tardi, il [redacted] era salito sulla corriera che da Chiavari l'avrebbe portato a casa, a Cicagna, trovando casualmente sul mezzo il [redacted] che già conosceva (ancorché i suoi familiari ne osteggiassero la frequentazione, ritenendolo una compagnia "poco raccomandabile") ed accanto al quale si sedette, come notato dalla teste [redacted] che a sua volta conosceva di vista l'imputato, che aveva preso posto nella fila di sedili posta davanti al suo e che, nel corso del viaggio, aveva sentito "vantarsi" con il [redacted] delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie (la circostanza del viaggio insieme da parte dei due è del resto documentalmente comprovata dal *selfie* che i ragazzi avevano scattato e che la giovane vittima aveva inviato via internet all'amica [redacted]);
- rientrato a casa (l'orario d'arrivo della corriera a Cicagna è indicato nelle 19.00 e la fermata risulta vicina all'abitazione del [redacted], il diciassettenne non aveva cenato, perché a suo dire non si sentiva molto bene, e quindi, intorno alle 23.00, si era ritirato nella sua camera, dove il padre si era recato per augurargli la buonanotte, senza notare nulla di strano, e dove la mattina dopo la madre, meravigliatasi che il figlio non si fosse svegliato come di consueto alle 06.20 (ragionevolmente, per recarsi a scuola a Chiavari), lo aveva trovato esanime nel letto;
- l'esame autoptico cui il giovane era stato sottoposto aveva accertato la causa della morte, come già si è avuto modo di anticipare, in "insufficienza cardio respiratoria acuta, secondaria ad intossicazione acuta da metadone", dovuta, in considerazione della non assuefazione della vittima (segnalata in via amministrativa unicamente per l'assunzione di droghe leggere), "ad un consumo di almeno 50 milligrammi, molto probabilmente tra cinquanta e cento milligrammi" di metadone (v. pag. 4 sent. Tribunale), che è stato spiegato entrare nel sangue circa 30 minuti dopo la sua assunzione, per raggiungere il picco di concentrazione dopo 3 - 4 ore;
- dall'esame del cellulare della vittima è emerso che la sera del 17 marzo, poco dopo essersi salutati, il [redacted] aveva inviato un

affettuoso messaggio di ringraziamento al _____ che, per parte sua, aveva risposto, manifestando i propri sentimenti di amicizia ed inviandogli la foto che si erano scattati insieme nella corriera;

- l'imputato risulta essersi avvalso della facoltà di non rispondere e non ha quindi mai fornito spiegazione alcuna in ordine alle ragioni del ringraziamento inviatogli dalla vittima, di cui si è appena detto.

4. Tanto premesso, è innanzi tutto da escludere che abbia il benché minimo fondamento la denuncia di travisamento formalizzata dalla difesa: la Corte distrettuale – così come, prima ancora, il Tribunale – ha correttamente dato conto del contenuto delle dichiarazioni della _____ al pari di quelle dei genitori dello sfortunato ragazzo, onde è di tutta evidenza come non si ponga affatto un problema di travisamento, bensì di valorizzazione del corretto significato desumibile dalle loro deposizioni, che nondimeno, onde assurgere al rango di vizio rilevante in sede di legittimità, deve aver inficiato la linearità del discorso motivazionale svolto dal giudice d'appello, sì da connotarlo di illogicità manifesta, risultante dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato. Il che sicuramente non è nel caso di specie, tenuto conto che, con ragionamento per certo immune da aporie di sorta, la sentenza della Corte genovese ha rappresentato che la ragazzina, in quanto "occasionalmente seduta dietro all'imputato ed al minore durante il viaggio verso Gattorna ... " (paese di residenza dell'odierno ricorrente), "... non ha avuto modo di seguire esattamente quanto avveniva tra i due, ma poté solo cogliere i discorsi e soprattutto le arroganti vanterie dell'imputato, il quale magnificava le sue esperienze carcerarie"; laddove l'assunto difensivo, secondo cui la più volte citata avrebbe dovuto assistere alla cessione del metadone, ove realmente avvenuta, e comunque ascoltare lo scambio di battute con ogni probabilità intervenuto tra i ragazzi, costituisce una mera interpretazione soggettiva, peraltro *ictu oculi* priva di reale verosimiglianza e formulata in termini meramente possibilistici, in ogni caso non consentita nella presente sede, perché estranea alla struttura ed alla funzione che sono proprie del giudizio di legittimità, deputato unicamente a verificare la correttezza giuridica e la congruità logica del discorso giustificativo svolto dalla sentenza impugnata e non certo a sostituire con altra la ricostruzione della vicenda offerta dal giudice di merito. Mentre, quanto alle deduzioni sviluppate dal difensore ricorrente in ordine all'orario di assunzione del metadone da parte della vittima, è appena il caso di evidenziare che trattasi di una libera interpretazione, peraltro non in linea con la tempistica di produzione degli effetti del metadone, quale illustrata dalla sentenza impugnata sulla scorta degli

accertamenti medico-scientifici, che costituisce, pur nell'ambito del *range* indicato, l'unico dato certo di riferimento.

5. Discorso diverso s'impone riguardo alle doglianze sopra illustrate al paragrafo 2, lett. *b)* e *c)* del precedente RITENUTO IN FATTO.

5.1 Invertendo l'ordine logico-giuridico delle questioni poste dalla difesa del ricorrente, emerge all'evidenza come, in ordine al profilo di colpa a carico dell'imputato, richiesto dall'art. 586 cod. pen., la sentenza sia totalmente silente, al punto da non menzionarlo neppure nell'esposizione dei motivi di gravame, ancorché esso faccia effettivamente parte del *devolutum*.

Discende da ciò che, ove pure si volesse aderire alla prospettazione patrocinata in punto di fatto dalla Corte distrettuale, inevitabile sarebbe l'annullamento sul punto della sentenza impugnata: invero, con il motivo d'appello a suo tempo proposto s'insiste molto sulla mancata frequentazione dei due ragazzi e, quindi, sull'ignoranza, da parte del [redacted] delle condizioni del minore, laddove il Tribunale muove dalla sicura conoscenza reciproca dei due, che è peraltro dato di per sé non automaticamente incompatibile con l'assunto difensivo – a maggior ragione alla luce di quanto rappresentato dalla stessa sentenza di primo grado circa i rapporti diradatisi fra i due ragazzi, come detto contrastati dai genitori della vittima – con conseguente necessità di un adeguato apprezzamento della questione.

5.2 Ma vi è di più, poiché, sul piano oggettivo, il compendio probatorio – per come rappresentato dalla motivazione della decisione impugnata – non presenta affatto i caratteri di concludenza necessari per assurgere al rango di piena prova di colpevolezza.

La sentenza impugnata è esplicita nell'attribuire valenza determinante, ai fini della formazione del proprio convincimento, al dato oggettivo dell'avvenuta acquisizione da parte del [redacted] nella stessa giornata del 17.03.2016, di 240 milligrammi di metadone, ossia della medesima sostanza la cui assunzione si è poi rivelata fatale per il [redacted]. Dato ovviamente da coordinarsi con l'accertata consuetudine allo spaccio dell'odierno ricorrente e al viaggio compiuto avendo accanto a sé il testé citato [redacted] nella tratta compresa fra Chiavari e Cicagna.

Senonché tale quadro indiziario, indubbiamente tale da legittimare fondati sospetti sulla persona del [redacted] non appare tuttavia contrassegnato dalla necessaria univocità.

Invero, a fronte della contestazione difensiva incentrata sulla mancata verifica della residua disponibilità, in capo al [redacted] di solo due dei tre "botticini" in cui era stata suddivisa la quantità complessiva di metadone

consegnatagli dal personale del Ser.T., ovvero sulla presenza, nella camera della vittima o comunque nella sua abitazione, di un "botticino", la Corte distrettuale si limita a formulare ipotesi, certo non irragionevoli, ma del tutto congetturali – la vittima potrebbe aver assunto la droga prima di rientrare a casa, per non destare sospetto nei genitori, oppure potrebbe aver gettato il "botticino" nella spazzatura di casa, non essendo stato sottoposto a controllo "il contenitore dei rifiuti dell'abitazione familiare" – perché prive di qualsivoglia, verificato aggancio fattuale, così tradendo il chiaro pregiudizio esistente a monte della propria impostazione, che ne risulta quindi inficiata (" rincasò e cercò di appartarsi, evidentemente per consumare indisturbato l'allettante bocchettino che il prode amico gli aveva donato"). Il che vale anche con riferimento al significato, in chiave esclusivamente accusatoria, annesso al ringraziamento formulato con messaggio whatsapp dal \ ("Grazie ti voglio bene"), relativamente al quale non è inutile rimarcare che l'imputato non si è rifiutato di fornire una spiegazione in ordine al dato specifico, bensì ha ritenuto *tout court* di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ma, soprattutto, dalla ricostruzione della vicenda concordemente compiuta dai giudici di merito emerge un vuoto totale circa il pomeriggio trascorso dalla giovane vittima, che aveva richiesto ed ottenuto dalla madre il permesso di recarsi nuovamente a Chiavari, dopo la scuola, asseritamente per vedersi con gli amici (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale).

La sentenza d'appello confuta la possibilità, pure paventata dalla difesa, che la cessione del metadone fosse riconducibile ad altro soggetto, tale

anch'egli in cura presso il Ser.T. (dove aveva ritirato 210 mg. di metadone, sempre in data 17 marzo 2016: cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado, laddove l'incertezza su detta data, esplicitata dai giudici d'appello, non è in alcun modo argomentata) e con cui la vittima ebbe pure ad incontrarsi il giorno dei fatti; ma, a prescindere dalla disamina della concludenza delle argomentazioni a tal fine sviluppate dalla Corte distrettuale, la circostanza vale a significare come il non fosse l'unico soggetto frequentato dal in grado di disporre di metadone e rende quindi ancor più stringente la necessità che il segnalato vuoto nella ricostruzione della giornata della vittima venga colmato, onde poter correttamente apprezzare gli elementi già acquisiti. Con la precisazione che la ragionevole assunzione della sostanza stupefacente da parte del successivamente al suo rientro a casa, nel tardo pomeriggio del 17 marzo – alla stregua della già ricordata tempistica indicata dal consulente tecnico dell'accusa e non oggetto di contestazioni di sorta – costituisce elemento neutro, che nulla evidentemente è

in grado di dire circa il momento dell'acquisizione del metadone ad opera dello sfortunato ragazzo.

6. S'impone in definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente al primo episodio del reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti *sub* A) ed all'imputazione di cui al capo B) della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova che, eventualmente attivando i poteri istruttori suoi propri, provvederà a colmare le lacune evidenziate, per poi far luogo alla libera valutazione del complessivo e completo compendio probatorio, fornendo altresì risposta, ove necessario, al rimarcato profilo soggettivo, in tema di violazione dell'art. 586 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, *lett. a)*, D.P.R. 309 del 1990 e 586 cod. pen., con riferimento alla contestata condotta di cessione di metadone al minore

e al suo decesso, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara l'irrevocabilità della sentenza in relazione alle condotte di cessione di stupefacente contestate al capo A) avvenute nei giorni 3.4.2016, 4.4.2016, 29.4.2016, 1.5.2016 e 18.8.2016.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018

Il consigliere estensore

Il presidente